

Report Qualitativo ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento Delegato (ue) 2017/576  
dell'8 giugno 2016

a) Strumenti di Capitale - Azioni e certificati di deposito

- a) **L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi**
- Negoziatore scelto da Banca Valsabbina: EQUITA SIM Spa che utilizza Strategie di esecuzione Dinamiche e Statiche in funzione degli strumenti finanziari da negoziare:
- per gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati sui mercati di Borsa Italiana è stata adottata una Strategia di Esecuzione dinamica”, cioè sono comparate più sedi di esecuzione e, per ogni singolo ordine ricevuto, si sceglie di volta in volta quella che consente di ottenere la “best execution”.
  - per gli strumenti finanziari di natura azionaria non quotati sui mercati di Borsa Italiana e gli strumenti derivati è adottata una Strategia di Esecuzione “statica”, cioè è stata selezionata un'unica sede di esecuzione (il “mercato di riferimento”, cioè quello più significativo in termini di liquidità) avente caratteristiche tali da garantire in modo duraturo la “best execution”.
- L'importanza dei fattori varia a seconda delle sedi di esecuzione prevista dalla Policy.
- b) **la descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini**
- Nessuno
- c) **la descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti**
- Nessuno
- d) **se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa**
- Nessuno
- e) **la spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini**
- Nessuna
- f) **l'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale**
- cfr punto a)

a) Strumenti di Capitale - Azioni e certificati di deposito

g) la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575

La Banca verifica, tramite accesso ai sistemi per il controllo diretto della "best execution", se il negoziatore identificato assicura il raggiungimento del miglior risultato per il cliente.

h) se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE

Non applicabile

	b) Strumenti di debito	c) Derivati su tassi di interesse	d) Derivati su Crediti	e) Derivati su Valute
<b>L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi</b>	Negoziatore scelto da Banca Valsabbina: EQUITA SIM Spa che utilizza Strategie di esecuzione Dinamiche e Statiche in funzione degli strumenti finanziari da negoziare: - per i titoli di Stato e le obbligazioni è stata adottata una Strategia di Esecuzione "dinamica", cioè sono comparate più sedi di esecuzione e, per ogni singolo ordine ricevuto, si sceglie di volta in volta quella che consente di ottenere la "best execution". Con riferimento alle obbligazioni Banca Valsabbina trattate a "Paniere" i i fattori presi in considerazione dalla banca sono: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento, natura e dimensione dell'ordine, nonché ogni altra considerazione rilevante. L'importanza dei fattori varia a seconda delle sedi di esecuzione prevista dalla Policy.	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
<b>la descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini</b>	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
<b>la descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti</b>	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
<b>se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa</b>	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
<b>la spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini</b>	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
<b>l'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale</b>	cfr punto a)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

Report Qualitativo ai sensi dell'art 3 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 - Anno 2019

	b) Strumenti di debito	c) Derivati su tassi di interesse	d) Derivati su Crediti	e) Derivati su Valute
<p><b>la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575</b></p>	<p>La Banca verifica, tramite accesso ai sistemi per il controllo diretto della "best execution", se il negoziatore identificato assicuri il raggiungimento del miglior risultato per il cliente.</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>
<p><b>se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE</b></p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>

	f) Stumenti di finanza strutturate	g) Derivati su strumenti di capitali	h) Derivati Cartolarizzati
<b>L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi</b>	Non applicabile	Non applicabile	Negoziatore scelto da Banca Valsabbina: EQUITA SIM Spa che utilizza Strategie di esecuzione Dinamiche e Statiche in funzione degli strumenti finanziari da negoziare: - per gli strumenti finanziari di natura azionaria quotati sui mercati di Borsa Italiana (ivi inclusi i derivati cartolarizzati) è stata adottata una Strategia di Esecuzione dinamica”, cioè sono comparate più sedi di esecuzione e, per ogni singolo ordine ricevuto, si sceglie di volta in volta quella che consente di ottenere la “best execution”. - per gli strumenti finanziari di natura azionaria non quotati sui mercati di Borsa Italiana e gli strumenti derivati è adottata una Strategia di Esecuzione “statica”, cioè è stata selezionata un’unica sede di esecuzione (il “mercato di riferimento”, cioè quello più significativo in termini di liquidità) avente caratteristiche tali da garantire in modo duraturo la “best execution”. L'importanza dei fattori varia a seconda delle sedi di esecuzione prevista dalla Policy.
<b>la descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini</b>	Non applicabile	Non applicabile	Nessuno
<b>la descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti</b>	Non applicabile	Non applicabile	Nessuno
<b>se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa</b>	Non applicabile	Non applicabile	Nessuno
<b>la spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini</b>	Non applicabile	Non applicabile	Nessuno
<b>l'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale</b>	Non applicabile	Non applicabile	cfr punto a)

Report Qualitativo ai sensi dell'art 3 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 - Anno 2019

	f) Stumenti di finanza strutturate	g) Derivati su strumenti di capitali	h) Derivati Cartolarizzati
<b>la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575</b>	Non applicabile	Non applicabile	La Banca verifica, tramite accesso ai sistemi per il controllo diretto della "best execution", se il negoziatore identificato assicuri il raggiungimento del miglior risultato per il cliente.
<b>se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE</b>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

**Report Qualitativo ai sensi dell'art 3 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 - Anno 2019**

	<b>i) Derivati su merci e derivati su quote di emissione</b>	<b>j) Contratti differenziali</b>	<b>k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)</b>	<b>l) Quote di Emissione</b>	<b>m) Altri Strumenti</b>
<b>L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi</b>	Non applicabile	Non applicabile	Negoziatore scelto da Banca Valsabbina: EQUITA SIM Spa che utilizza Strategie di esecuzione Dinamiche e Statiche in funzione degli strumenti finanziari da negoziare: - per gli strumenti finanziari di natura azionaria (ivi inclusi i prodotti indicizzati quotati) quotati sui mercati di Borsa Italiana è stata adottata una Strategia di Esecuzione "dinamica", cioè sono comparate più sedi di esecuzione e, per ogni singolo ordine ricevuto, si sceglie di volta in volta quella che consente di ottenere la "best execution". L'importanza dei fattori varia a seconda delle sedi di esecuzione prevista dalla Policy.	Non applicabile	Non applicabile
<b>la descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini</b>	Non applicabile	Non applicabile		Non applicabile	Non applicabile
<b>la descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti</b>	Non applicabile	Non applicabile		Non applicabile	Non applicabile
<b>se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa</b>	Non applicabile	Non applicabile		Non applicabile	Non applicabile
<b>la spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini</b>	Non applicabile	Non applicabile		Non applicabile	Non applicabile
<b>l'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale</b>	Non applicabile	Non applicabile		Non applicabile	Non applicabile

**Report Qualitativo ai sensi dell'art 3 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 - Anno 2019**

	<b>i) Derivati su merci e derivati su quote di emissione</b>	<b>j) Contratti differenziali</b>	<b>k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)</b>	<b>l) Quote di Emissione</b>	<b>m) Altri Strumenti</b>
<b>la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575</b>	Non applicabile	Non applicabile	La Banca verifica, tramite accesso ai sistemi per il controllo diretto della "best execution", se il negoziatore identificato assicuri il raggiungimento del miglior risultato per il cliente.	Non applicabile	Non applicabile
<b>se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE</b>	Non applicabile	Non applicabile		Non applicabile	Non applicabile